



Sentenza n. 258/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (Relatore)

Maristella Filomena Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24522** del registro di Segreteria,
promosso

da

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Ed-

mondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti di

STEFANELLI ALDA, in proprio e nella qualità di soggetto promotore, socio

accomandatario e rappresentante della ditta "*Sweet Dream Sas di Alda Ste-*

fanelli & C." (partita IVA: 03672120791), nata a Soverato il 14 novembre

1993 (cod. fisc.: STFLDA93S54I872V), rappresentata e difesa, come da pro-

cura in atti, dall'avv. Pasquale Francesco Gallelli, con studio in San Sostene

(CZ), via Gentile, n. 1, p.e.c.: pasquale.galleli@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

- convenuta -

	esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella pubblica udienza del 21 luglio 2026, letta la relazione del giudice rela-	
	tore, cons. Gianpiero D’Alia, udito il pubblico ministero, nella persona del	
	s.p.g. dott. Pasquale Pedace e l’avv. Massimo Cundò, per delega dell’avv.	
	Francesco Pasquale Gallelli, per la convenuta.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 18 marzo 2026, la procura presso que-	
	sta Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità ammini-	
	strativa nei confronti della signora Alda Stefanelli, in proprio e nella qualità	
	di soggetto promotore, socio accomandatario e rappresentante della ditta	
	“ <i>Sweet Dream Sas di Alda Stefanelli & C.</i> ”, per l’importo di euro 4.591,74, da	
	risarcire alla Regione Calabria, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.	
	2. L’azione di responsabilità muove dalla nota prot. n. 0001174 del 29 mag-	
	gio 2025 del procuratore generale, con la quale ha trasmesso alla procura	
	regionale diverse segnalazioni di danno relative alla indebita percezione di	
	contributi, a valere sul P.O.R. F.E.S.R. - FSE 2014 – 2020, registrate nella	
	banca dati IMS, come da comunicazione del Dipartimento per le politiche	
	europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Nucleo della Guar-	
	dia di finanza. In particolare, la <i>notizia danni</i> in esame ha ad oggetto la ero-	
	gazione alla ditta “ <i>Sweet Dream Sas di Alda Stefanelli & C.</i> ” dell’importo di	
	euro 4.591,74, concessa nel quadro degli interventi comunitari per lo svi-	
	luppo delle piccole e medie imprese, a sostegno della nascita di nuove im-	
	prese e all’incubazione (compreso il sostegno <i>spin off</i> e <i>spin out</i>). L’importo	
	complessivo del finanziamento ammonta ad euro 78.906,17, di cui euro	
	59.179,62 a titolo di contributi pubblici ed euro 19.726,55 a titolo di contri-	
	2	

	buti privati. La convenuta ha ottenuto la erogazione del 30% del contributo	
	(euro 17.753,89), a titolo di prima anticipazione, il 13 settembre 2019, e del	
	50% del contributo (euro 29.589,82), a titolo di secondo anticipazione, il 18	
	novembre 2020. Con note del 15 e del 22 febbraio 2022, la ditta beneficiaria	
	ha trasmesso all'amministrazione la relazione conclusiva delle attività e la	
	comunicazione di conclusione parziale del progetto, con richiesta di rideter-	
	minazione del contributo per la mancata conclusione dell'investimento com-	
	plessivo, dovuta agli effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19. Il	
	prescritto controllo regionale si è concluso con la rideterminazione del con-	
	tributo concesso in applicazione delle disposizioni contenute nell'Avviso pub-	
	blico relative all'equilibrio tra parte corrente e parte capitale. Pertanto, gli	
	organi regionali di controllo hanno rideterminato il contributo concedibile	
	nell'importo di euro 31.504,25. Poiché era stato erogato un importo comples-	
	sivo pari ad euro 47.343,71, la ditta era tenuta alla restituzione della diffe-	
	renza, pari ad euro 15.839,46, oltre agli interessi. In sede di predisposizione	
	del fascicolo per il prescritto controllo <i>in loco</i> , dall'estrazione della visura ca-	
	merale aggiornata, è emerso che l'impresa risultava inattiva e che, pertanto,	
	è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 28 febbraio 2023.	
	Il p.m. contabile ha, quindi, rappresentato che l'art. 12, lett. g) dell'avviso	
	pubblico obbliga i beneficiari a garantire la stabilità delle operazioni, ai sensi	
	del successivo art. 18, pena la revoca del contributo, e che l'impresa benefi-	
	ciaria, cessando prematuramente la propria attività, non ha adempiuto	
	all'obbligo previsto dalla disciplina concorsuale, considerato, peraltro, che	
	non è mai stato effettuato il collaudo finale dell'intervento. A conferma della	
	condotta illecita distrattiva, ha aggiunto che, con decreto dirigenziale n.	
	3	

	18384 del 13 dicembre 2024, è stata disposta la decadenza dal contributo.	
	Tuttavia, il decreto ha erroneamente ingiunto la restituzione dell'importo di	
	euro 17.155,28 e la somma effettivamente recuperata, in ragione della escus-	
	sione della polizza fideiussoria, è stata pari a euro 15.839,46. Secondo l'at-	
	tore pubblico, l'importo richiesto con il menzionato decreto dirigenziale ri-	
	sulta determinato sulla base del solo controllo di primo livello anziché delle	
	risultanze relative alla verifica del requisito di stabilità previsto dall'art. 18	
	dell'Avviso pubblico. Pertanto, a detta dell'organo requirente, <i>"occorreva inte-</i>	
	<i>grare la richiesta di restituzione tenendo conto dell'importo effettivamente ero-</i>	
	<i>gato, pari ad euro 47.343,71 e dell'importo già restituito, pari ad euro</i>	
	<i>15.839,46, con una differenza da recuperare pari ad euro 31.504,25, oltre in-</i>	
	<i>teressi per € 3.275,91, per un totale di € 34.780,16".</i> Con decreto dirigenziale	
	n. 15300 del 27 ottobre 2025, confermata la decadenza dal beneficio econo-	
	mico, è stato disposto il recupero della intera somma dovuta da parte dell'im-	
	presa beneficiaria e, in via solidale, da parte della società che ha prestato	
	garanzia fideiussoria fino alla concorrenza dell'importo di euro 34.780,16. A	
	seguito dell'escussione della polizza, in prima istanza, è stata recuperata la	
	somma di euro 17.155,28 di cui euro 15.839,46 di contributo ed euro	
	1.312,82 di interessi maturati.	
	3. Il danno patrimoniale arrecato alla Regione Calabria è stato oggetto di	
	contestazione preliminare di responsabilità, ritualmente notificata alla con-	
	venuta, cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive, l'audizione personale	
	dell'incolpata e una attività istruttoria <i>post</i> invito, ai sensi dell'art. 67, c. 7,	
	c.g.c., ritualmente comunicata alla signora Alda Stefanelli con la conse-	
	guente trasmissione di tutta la documentazione in tal modo acquisita.	
	4	

	4. L'attore pubblico ha, quindi, ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. In particolare, ha affermato che il danno erariale è addebitabile alla signora Alda Stefanelli a titolo di responsabilità amministrativa <i>“per non aver completato la realizzazione del progetto finanziato e non aver consentito il controllo in loco, attività necessaria e propedeutica al collaudo finale relativo alla realizzazione del progetto finanziato, oltre che per aver cessato l'attività avviata con le risorse pubbliche prima della scadenza del periodo di stabilità previsto dagli obblighi assunti in sede di partecipazione all'avviso pubblico di finanziamento e stipula dell'atto di adesione ed obbligo, determinando in tal modo la distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione pubblicistica e la revoca del contributo erogato”</i>. Ha, precisato, con riguardo all'esatta quantificato del pregiudizio risarcibile, che, all'esito dell'attività istruttoria <i>post</i> deduzioni sopra evidenziata, la Regione Calabria, con nota prot. n. 182443 del 4 marzo 2026, ha attestato che, tramite l'escussione della polizza fideiussoria, è stata recuperata una parte delle somme dovute <i>“residuando una ancora una somma non recuperata pari ad € 4.591,74 (di cui € 1.315,83 per quota capitale/parte corrente ed € 3.275,91 per interessi maturati)”</i>. La condotta illecita è stata realizzata in evidente violazione delle disposizioni recate dall'avviso pubblico, le cui prescrizioni sono state trasfuse nell'atto di adesione ed obbligo, sottoscritto dalla convenuta per accettazione e a pena di decadenza dal beneficio economico accordato. Secondo l'organo requirente, la convenuta non ha consentito alla regione di procedere con le verifiche di controllo <i>in loco</i>, attività prevista dalla disciplina del finanziamento come necessaria per verificare la conformità tra quanto realizzato e quanto era previsto nel progetto incentivato, ed ha cessato l'atti-	
	5	

	vità avviata grazie alla finanza pubblica prima dello spirare del termine pre- visto dalla normativa europea, trasfusa nelle regole della procedura concor- suale in esame. Sussiste, inoltre, il nesso causale tra la condotta illecita e il danno patrimoniale arrecato alla Regione Calabria, posto che, se la conve- nuta avesse adempiuto ai suoi obblighi, l’allocazione delle risorse concesse dall’amministrazione danneggiata sarebbe stata corretta ed efficace. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo della responsabilità, il procuratore regionale ha sottolineato la sussistenza del dolo erariale, consistente nella piena con- sapevolezza da parte della signora Alda Stefanelli di aver violato l’obbligo di consentire la verifica e il collaudo dell’intervento finanziato e di garantire la stabilità dello stesso per il tempo minimo stabilito dalla disciplina che regola la erogazione del beneficio economico sopra richiamata. Con la sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo, la convenuta ha, infatti, dichiarato di essere pienamente consapevole che la violazione di tali obblighi avrebbe comportato la decadenza dal finanziamento.	
	5. Con decreto presidenziale n. 119 del 18 marzo 2026, regolarmente notifi- cato alla signora Alda Stefanelli, in proprio e nella qualità di promotore e di titolare della ditta sopra epigrafata, unitamente all’atto di citazione, nel do- micilio eletto in fase istruttoria presso il difensore nominato con le deduzioni difensive, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per l’udienza del 21 luglio 2026.	
	6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25 giugno 2026, si è costituita in giudizio la convenuta ed ha chiesto, in via preliminare, di es- sere ammessa al rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., e, quindi, di definire il giudizio mediante il pagamento della somma di euro 2.300,00, pari	
	6	

	al 50% della pretesa risarcitoria indicata nell'atto di citazione. Nel caso di	
	non ammissione al rito abbreviato, ha chiesto di rigettare la domanda attorea	
	per insussistenza del nesso causale, per difetto dell'elemento psicologico	
	(dolo o colpa grave) a causa di forza maggiore (salute e COVID-19) e per fatto	
	del creditore (mancanza del <i>tutor</i>). Ha, infine, chiesto che questa Corte terri-	
	toriale eserciti il potere riduttivo dell'addebito, tenendo conto delle difficili	
	condizioni personali e del comportamento collaborativo della convenuta.	
	7. Nell'udienza pubblica del 21 luglio 2026, la procura regionale ha insistito	
	per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in	
	giudizio e la difesa della convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha	
	insistito in tutte le domande, eccezioni e difese ivi contenute. La causa è	
	stata, pertanto, trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	8. In via preliminare, si osserva che la posizione processuale della convenuta	
	non è stata definita con il rito abbreviato, perché questo collegio, con sepa-	
	rato decreto, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 130, c. 4, c.g.c.,	
	l'istanza della signora Stefanelli per la definizione alternativa del giudizio di	
	responsabilità, all'esito della camera di consiglio del 21 luglio 2026, rin-	
	viando al definitivo la quantificazione delle spese del rito abbreviato.	
	9. L'azione erariale è fondata. Il collegio ritiene, innanzi tutto, che le argo-	
	mentazioni difensive in ordine all'asserita non imputabilità alla convenuta	
	della responsabilità amministrativa e contabile, in ragione della sua (tempo-	
	ranea) incapacità di intendere e volere, <i>sub specie</i> di carenza di " <i>autodeter-</i>	
	<i>minazione nella propria condotta</i> " all'epoca dei fatti in contestazione, è priva	
	di pregio. Al riguardo, è appena il caso di osservare che la condotta antigiu-	
	7	

	ridica contestata, dal punto di vista materiale, emerge <i>per tabulas</i> dalla do-	
	cumentazione versata in atti dall'attore pubblico. A ciò si aggiunga che, come	
	è noto, <i>“l'accertamento della incapacità di intendere e volere nel giudizio con-</i>	
	<i>tabile, essendo articolato sull'impianto giuridico del giudizio civile, è più rigo-</i>	
	<i>roso di quello effettuato in sede penale. In questo senso la previsione dell'art.</i>	
	<i>2046 c.c. diverge sostanzialmente dalla previsione dell'art. 85 c.p., conside-</i>	
	<i>rate anche le esigenze di tassatività in sede penale con l'indicazione delle</i>	
	<i>cause che determinano incapacità naturale, mentre in sede civile la valuta-</i>	
	<i>zione spetta al giudice che deve individuarla in concreto caso per caso. Peral-</i>	
	<i>tro, l'onere della prova della mancanza di capacità d'intendere e di volere ex</i>	
	<i>art. 428 c.c. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria</i>	
	<i>condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire) grava</i>	
	<i>sulla parte che l'ha invocata a motivo della non imputabilità del fatto dannoso.”</i>	
	<i>(cfr. Sez. giur. Calabria, sentenza n. 165 del 25 settembre 2023; id. da ultimo,</i>	
	<i>sentenza n. 242/2024). È, altresì, noto che, in materia di accertamento della</i>	
	<i>capacità naturale al tempo dei fatti (ossia la capacità di intendere e volere la</i>	
	<i>condotta distrattiva contestata ai sensi degli artt. 2 e 428 c.c.), la stessa “può</i>	
	<i>essere accertata incidenter (ossia priva dell'efficacia di giudicato), dal giudice</i>	
	<i>contabile, senza necessità di sospendere il giudizio (amplius, C. conti, Sez. I</i>	
	<i>App, n. 248/2023).” e che “in tema di imputabilità del fatto dannoso, opera,</i>	
	<i>nel campo della responsabilità patrimoniale civile extra-contrattuale - cui è</i>	
	<i>senz'altro più affine quella amministrativo-contabile, in quanto avente finalità</i>	
	<i>eminentemente riparatoria (pur non essendole aliena, notoriamente, una con-</i>	
	<i>notazione sanzionatoria) - un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello</i>	
	<i>previsto dal legislatore per l'imputabilità nel campo penale (laddove è la stessa</i>	
	8	

	legge che fissa le cause che la escludono): a norma dell'art. 2046 c.c., invero,	
	competete al giudice accertare caso per caso, se, in relazione all'età, allo sviluppo	
	fisico-psichico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o	
	meno la capacità di intendere o di volere del danneggiante (<i>amplius et ex plu-</i>	
	<i>rimis</i> , Cass., n. 11163/90).” (cfr., da ultimo, Sez. I giur. Centrale d’Appello,	
	sentenza n. 228 del 7 ottobre 2024). Nel caso in esame, con riguardo ai già	
	indicati criteri di valutazione enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte,	
	la prova della incapacità naturale della convenuta all’epoca della commis-	
	sione della condotta illecita contestata non è stata fornita. Infatti, ad avviso	
	del collegio, le dedotte condizioni di salute della signora Stefanelli non risul-	
	tano avere avuto alcuna incidenza determinante sulla condotta illecita og-	
	getto di contestazione. La convenuta ha prodotto, infatti, una certificazione	
	medica relativa agli anni 2022, 2023 e 2024 in ragione della quale avrebbe	
	sofferto di un “ <i>Disturbo da ansia reattiva con umore depresso</i> ” che, secondo	
	la difesa, avrebbe spezzato “ <i>il nesso causale psichico del dolo</i> ”. Tale circo-	
	stanza, esposta peraltro genericamente e senza che in ragione della stessa	
	sia stata in alcun modo affermata la sussistenza di una momentanea inca-	
	pacità di intendere e di volere della signora Stefanelli, la quale nel periodo in	
	esame ha normalmente interagito con l’amministrazione regionale anche i	
	fini della riduzione del contributo assegnato, appare <i>ictu oculi</i> inidonea ad	
	assumere valore scriminante della responsabilità contabile, perché generica	
	e, comunque, <i>ex se</i> insufficiente a dimostrare la totale assenza di capacità	
	cognitiva della convenuta, intesa quale possibilità minima di comprendere	
	che la propria condotta fosse illecita e di scegliere consapevolmente come	
	agire, né tale da rendere giustificabile l’abbandono del progetto. Né assu-	
	9	

	mono rilievo le ulteriori circostanze dedotte in giudizio dalla signora Stefa-	
	nelli relative al periodo emergenziale da COVID-19 e alla mancanza di tuto-	
	raggio, ove si consideri che non risulta dalla documentazione versata in atti	
	che la stessa abbia mai formalmente richiesto alcun tipo di assistenza alla	
	Regione Calabria (che, comunque, non si sarebbe potuta sostituire alla con-	
	venuta nello svolgimento dell'attività commerciale finanziata), salvo la conte-	
	stazione tardiva del mancato tutoraggio del 19 dicembre 2024 quando ormai	
	l'attività imprenditoriale risultava cessava da più di un anno, e che, proprio	
	in ragione dell'emergenza pandemica, la regione è intervenuta per ridetermi-	
	nare l'entità del contributo erogato, su richiesta dell'interessata. Risulta,	
	inoltre, dalla documentazione versata in atti dall'attore pubblico (cfr. rela-	
	zione a firma del direttore generale del Dipartimento lavoro della Regione	
	Calabria prot. n. 805530 del 27 ottobre 2025 e documentazione allegata) che	
	il contributo in oggetto è stato concesso a valere sul Programma operativo	
	regionale (P.O.R.) FESR FSE 2014–2020, Asse VIII “ <i>Promozione dell’Occupa-</i>	
	<i>zione Sostenibile e di Qualità</i> ”, secondo le disposizioni dell’Avviso pubblico	
	approvato con decreto dirigenziale n. 3755 del 6 aprile 2017, modificato e	
	integrato dal decreto n. 5208 del 18 maggio 2017. L'intervento rientrava tra	
	le misure volte a promuovere l'inserimento lavorativo attraverso il sostegno	
	alla creazione d'impresa e all'autoimpiego da parte di soggetti disoccupati,	
	inoccupati o inattivi, sia in forma di impresa sia come lavoro autonomo. Il	
	contributo è stato concesso in regime di aiuto “ <i>de minimis</i> ”, nella forma di un	
	contributo a fondo perduto pari al 75% dell'investimento ammissibile, fino a	
	un massimo di euro 30.000,00 per progetti individuali. Tra gli obblighi per i	
	beneficiari era prevista la presentazione della domanda, corredata da pro-	
	10	

	getto di investimento e piano economico-finanziario, la sottoscrizione di un	
	atto unilaterale d'obbligo, con accettazione dei vincoli previsti dal menzionato	
	Avviso pubblico, e la realizzazione del progetto entro 12 mesi dalla sottoscri-	
	zione dello stesso (salvo proroghe). Secondo le richiamate disposizioni, il pro-	
	getto si considerava concluso con l'attivazione dell'impresa e la realizzazione	
	delle attività previste. Il beneficiario era, altresì, tenuto a garantire la stabilità	
	delle operazioni ai sensi dell'art. 18 dell'Avviso pubblico, a rispettare i termini	
	per l'accettazione del finanziamento e l'avvio dell'attività ivi previsti e a ri-	
	spettare gli obblighi e le scadenze connesse alla rendicontazione della spesa.	
	La signora Alda Stefanelli ha presentato una richiesta di contributo finaliz-	
	zata alla costituzione della società " <i>Sweet Dreams S.a.s. di Alda Stefanelli &</i>	
	<i>C.</i> " il 20 luglio 2017. La domanda è stata presentata dalla convenuta in qua-	
	lità di soggetto promotore della costituenda impresa. La domanda è stata	
	ammessa a contributo ed il finanziamento pubblico è stato concesso sotto	
	forma di contributo in conto capitale, pari al 75% delle spese ammissibili,	
	come previsto dall'art. 7 dell'Avviso pubblico (costo ammissibile riconosciuto:	
	euro 78.906,17; contributo complessivo concesso: euro 59.179,63, di cui	
	euro 31.054,63 per investimenti alle imprese ed euro 28.125,00 per trasferi-	
	menti correnti). Successivamente, è stato sottoscritto l'atto di adesione ed	
	obbligo (Rep. n. 3430 del 6 dicembre 2018), nel quale sono definiti gli obblighi	
	a carico del beneficiario. Con nota prot. n. 42160 del 1° febbraio 2019, il	
	soggetto proponente ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 11	
	dell'Avviso pubblico e dall'art. 2 delle Linee Guida, necessaria per il perfezio-	
	namento dell'atto. Con decreto n. 3412 del 18 marzo 2019, a seguito della	
	verifica della documentazione trasmessa e delle dichiarazioni rese, il contri-	
	11	

	buto è stato formalmente concesso. Il 30 aprile 2019, l'impresa ha presentato	
	regolare richiesta di erogazione della prima anticipazione, pari al 30% del	
	contributo riconosciuto, come previsto dall'art. 16 dell'Avviso pubblico. Alla	
	richiesta è stata allegata la polizza fideiussoria n. 1426112, per un importo	
	pari all'80% del contributo concesso. Il controllo di primo livello si è concluso	
	con esito positivo il 4 agosto 2019, e, pertanto, con decreto n. 10954 dell'11	
	settembre 2019, è stata disposta l'erogazione della prima anticipazione, per	
	un importo complessivo di euro 17.753,89. Il 7 maggio 2020, è stata presen-	
	tata richiesta di erogazione della seconda anticipazione, pari al 50% del con-	
	tributo riconosciuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso	
	pubblico. Anche in questo caso, il controllo di primo livello si è concluso con	
	esito positivo il 29 settembre 2020, e, pertanto, con decreto n. 11819 del 16	
	novembre 2020, è stata disposta l'erogazione della seconda anticipazione,	
	per un importo complessivo di euro 29.589,82. Il 15 febbraio 2022, con nota	
	prot. n. 74870, e successivamente in data 22 febbraio 2022, con nota prot.	
	n. 88766, l'impresa beneficiaria ha trasmesso rispettivamente la relazione	
	conclusiva delle attività e la comunicazione di conclusione del progetto, spe-	
	cificando di non aver completato l'intero investimento previsto. La richiesta	
	di rideterminazione del contributo è stata formulata a seguito della mancata	
	conclusione dell'intervento complessivo, motivata dagli effetti economici de-	
	rivanti dalla pandemia da COVID-19. Il controllo di primo livello si è concluso	
	con la rideterminazione del contributo concesso, in applicazione delle dispo-	
	sizioni dell'Avviso pubblico relative all'equilibrio tra parte corrente e parte	
	capitale. A fronte della rendicontazione complessiva di euro 50.109,72, le	
	attività di controllo hanno riconosciuto una spesa ammissibile pari ad euro	
	12	

	50.109,74, successivamente riparametrata ad euro 42.005,67. Il contributo	
	concedibile è stato, quindi, rideterminato in euro 31.504,25, nel rispetto dei	
	limiti dell'Avviso pubblico relativi al rapporto tra le voci di spesa A1/B1 e	
	B2/B6. Poiché l'importo complessivamente erogato ammontava ad euro	
	47.343,71, l'impresa era tenuta alla restituzione della differenza, pari ad euro	
	15.839,46, oltre agli interessi. Con nota prot. n. 594149 del 23 settembre	
	2024, l'amministrazione regionale ha comunicato al beneficiario gli esiti delle	
	verifiche di primo livello, invitandolo, ai sensi dell'art. 10 <i>bis</i> della legge n.	
	241/1990, a produrre memorie o documentazione integrativa utile alla revi-	
	sione. Con la medesima nota, la ditta è stata, altresì, informata dell'immi-	
	nente collaudo <i>in loco</i> per la verifica della corretta realizzazione dell'iniziativa.	
	Nonostante la comunicazione, l'impresa non ha fornito riscontro né ha tra-	
	smesso ulteriori elementi integrativi. In sede di predisposizione del fascicolo	
	per il controllo <i>in loco</i> , dall'estrazione della visura camerale aggiornata (do-	
	cumento n. A AS0VQD267F2D9102A6FE del 21 ottobre 2024) è emerso che	
	l'impresa risultava " <i>inattiva</i> " e cancellata dal registro delle imprese il 28 feb-	
	braio 2023 per " <i>cessazione dell'attività</i> ". È, pertanto, evidente la violazione	
	dell'art. 12, lett. <i>g</i>), dell'Avviso pubblico, il quale impone ai beneficiari l'ob-	
	bligo di garantire la stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 18 del mede-	
	simo avviso, prevedendo che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce	
	causa di revoca del contributo concesso (art. 20). È, infatti, previsto che la	
	Regione Calabria deve procedere al recupero delle somme erogate qualora,	
	entro tre anni dal pagamento finale, si verifichi la cessazione o la rilocalizza-	
	zione dell'attività al di fuori del territorio regionale, salvo il caso di fallimento	
	non fraudolento. Nel caso di specie, l'impresa beneficiaria, cessando la pro-	
	13	

	pria attività prima della scadenza del periodo di stabilità non ha adempiuto	
	all’obbligo previsto e il collaudo finale, da cui avrebbe dovuto decorrere il	
	periodo di stabilità per coloro che non richiedono l’erogazione del saldo, non	
	è mai stato effettuato. A ciò si aggiunga che, con nota prot. n. 670751 del 24	
	ottobre 2024, è stato avviato il procedimento di revoca del contributo, nonché	
	la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme in precedenza ero-	
	gate, in assenza di controdeduzioni o di osservazioni da parte del beneficia-	
	rio. Pertanto, con decreto dirigenziale n. 18384 del 13 dicembre 2024, è stata	
	disposta la revoca del contributo e la decadenza totale dal beneficio, ancor-	
	ché, erroneamente, sia stata ingiunta la sola restituzione di euro 17.155,28,	
	effettuata tramite escussione della polizza fideiussoria. Con decreto del 27	
	ottobre 2025 n. 15300, è stata, quindi, confermata la decadenza dal beneficio	
	ed integrata la richiesta di restituzione del contributo per un importo com-	
	plessivo di euro 34.780,16 (di cui euro 31.504,25 per capitale e euro	
	3.275,91 per interessi) e disposto il recupero della somma dovuta da parte	
	dell’impresa beneficiaria “ <i>Sweet Dream Sas di Alda Stefanelli & C.</i> ” e, in via	
	solidale, della società fideiussoria REVO S.p.A., titolare della polizza n.	
	1426112 del 4 aprile 2019, non ancora svincolata, fino alla concorrenza della	
	somma complessiva di euro 34.780,16. Con nota prot. n. 174669 del 2 marzo	
	2026, il direttore generale del Dipartimento lavoro della Regione Calabria ha	
	chiarito che, a seguito dell’ulteriore escussione della compagnia assicura-	
	trice, quest’ultima ha provveduto al pagamento dell’importo di euro	
	30.188,42 il 24 novembre 2025, e che, pertanto, deve essere recuperato l’im-	
	porto complessivo di euro 4.591,74, peraltro iscritto a ruolo il 26 febbraio	
	2026. In considerazione di quanto sopra esposto, appare chiaro che l’inve-	
	14	

	stimento ammesso a finanziamento non è stato realizzato, con l'evidente	
	sviamento delle risorse pubbliche erogate dalle finalità per le quali erano	
	state accordate, atteso il mancato collaudo dell'intervento incentivato e la	
	prematura cessazione dell'attività commerciale. Evidente è, inoltre, la con-	
	notazione dolosa della condotta illecita della convenuta. Risulta, infatti, pro-	
	vato che la signora Alda Stefanelli ha intenzionalmente distratto il finanzia-	
	mento dalle finalità per le quali era stato concesso, pur avendo assunto, con	
	la sottoscrizione per accettazione dell'atto d'adesione, i precisi obblighi con-	
	formativi sopra descritti (verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento an-	
	che in versione più ridotta a causa della pandemia e violazione dell'obbligo	
	di stabilità dell'investimento). Alla stregua delle già indicate considerazioni,	
	la domanda attorea, con riguardo alla contestazione di illecito deve essere	
	accolta, considerato che il danno patrimoniale, sulla cui sussistenza non è	
	dato nutrire dubbi, essendo stato, peraltro, accertato e quantificato dalla Re-	
	gione Calabria, è conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita	
	incontrovertibilmente connotata da dolo erariale. In considerazione della na-	
	tura dolosa della condotta illecita, non si può dare, peraltro, corso all'eserci-	
	zio (facoltativo) del potere riduttivo dell'addebito. A ciò si aggiunga che anche	
	le modifiche della disciplina della responsabilità amministrativa non riguar-	
	dano le condotte dolose, alle quali, pertanto, in caso di accertamento della	
	responsabilità, non si applica il nuovo regime giuridico relativo all'esercizio	
	obbligatorio del potere riduttivo dell'addebito, ai sensi del comma 1- <i>octies</i>	
	della legge n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 5), della legge n.	
	1/2026. La convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento	
	dell'importo di euro 4.591,74, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su	
	15	

	base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino	
	a quella della pubblicazione della decisione, e agli interessi legali sulla	
	somma rivalutata, dalla data di deposito della stessa fino al soddisfo.	
	10. Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., le spese del giudizio, ivi comprese	
	quelle del rito abbreviato, seguono la soccombenza, sicché la convenuta deve	
	essere condannata al pagamento delle stesse, che si liquidano come da nota	
	segretariale a margine.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e di-	
	fesa, in accoglimento della domanda attorea, condanna la signora Alda Ste-	
	fanelli al pagamento in favore della Regione Calabria della complessiva	
	somma di euro 4.591,74, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base	
	annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a	
	quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla	
	somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al sod-	
	disfo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore	
	dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Gianpiero D’Alia	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositata in data 27/07/2026	
	16	

[illegible]